

Relativamente poi alla questione di cui all'art. 32 L. 27/12 (art. 139 cda) questo giudice evidenzia, a prescindere dai danni enfatizzati o non sussistenti, vi sono lesioni che provocano postumi che non sono per sé strumentalmente rilevabili e non è possibile che il legislatore abbia inteso escludere gli stessi a priori dalla risarcibilità.

In realtà la corretta prassi medico legale ha sempre provveduto, naturalmente per quanto ed ove possibile, ad una certamente accurata verifica, ovvio con i mezzi consentiti dalla scienza medica, delle affermazioni del soggetto danneggiato tendenti ad evidenziare una menomazione.

La valutazione di plausibilità delle lesioni e relativi postumi lamentati è sempre stata fatta dai medici, in base anche ai riscontri strumentali, ove esistenti e soprattutto dove possibili, e comunque con un ponderato giudizio di tutto l'iter della malattia.

Quindi anche prima della norma in esame e contestazione il danno biologico veniva risarcito a condizione che fosse riscontrabile una obiettività medico legale, posto che per la medicina legale non è certo concepibile l'esistenza di danni presunti od ipotetici, tanto è vero che non poche valutazioni si sono concluse pure in passato con l'esclusione di postumi.

Il fatto però che certi danni non siano strumentalmente rilevabili non li può escludere dal risarcimento, che quindi spetta.

La riforma ex art. 32 (dell'art. 139 cda) può aver significato solo laddove sia stata intesa come risarcibilità dei danni strumentalmente rilevabili, però ove ciò sia possibile. (Sent. Gdp. Dr. Carbognani)